



COMUNE DI CASTELBUONO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

REG. ORD. N. **151** DEL **21 OTT. 2020**

IL SINDACO

(Autorità Locale Sanitaria)

VISTO il DPCM del 17/10/2020 "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";

VISTA l'Ordinanza n. 48 contingibile ed urgente del Presidente della Regione Sicilia, adottata ai sensi dell'art. 32, c. 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTE le Ordinanza del Ministero della Salute "Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

TENUTO CONTO che nei giorni dal **31 ottobre al 02 novembre** si prevede un notevole afflusso di persone in visita al Cimitero comunale;

VALUTATA la necessità di adottare misure straordinarie per contenere i disagi dell'emergenza sanitaria;

VISTO l'art. 32, c. 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 50, cc. 5 e 6 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

nei giorni dal **31 ottobre al 02 novembre del c.a.,**

- 1) l'accesso al Cimitero comunale è contingentato a quaranta persone per volta;
- 2) l'obbligo di indossare i D.P.I. all'interno ed in prossimità del Cimitero comunale, eccetto i minori di anni sei ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso della mascherina nonché i soggetti che per interagire con quest'ultimi versino nella medesima incompatibilità;
- 3) obbligo per i visitatori di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea, con preclusione di accesso nell'area cimiterale per le persone con temperatura superiore ai 37,5°;
- 4) l'accesso nelle cappelle comunali e delle confraternite è contingentato ai componenti di tre nuclei familiari per volta e per un numero massimo di sei persone che possono permanere all'interno delle cappelle per un tempo massimo di cinque minuti;
- 5) l'accesso nelle cappelle gentilizie è contingentato ai componenti di un solo nucleo familiare per volta e per un numero massimo di due persone;
- 5) obbligo ai visitatori di osservare la distanza minima di metri 1 (uno) da altre persone;
- 6) il divieto di assembramento all'interno ed in prossimità del Cimitero comunale.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 25/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020.

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Palermo, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Sicilia o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale. La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Palermo, al Comando di Polizia Municipale, al Comando del Locale Distaccamento del Corpo Forestale, al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri.

IL SINDACO
Mario Cicero

Polizia Municipale • Via Sant'Anna, 25 - 90013 Castelbuono (PA) • Tel. 0921 671013 - Fax 0921 671032 • C.F. 00310810825
www.comune.castelbuono.pa.it - info@comune.castelbuono.pa.it - comune.castelbuono@pec.it

